

Sede di RIETI
VIA LIONELLO MATTEUCCI, 6
02100 RIETI RI
telefono:0746/2831
e-mail:RIETI@INAIL.IT
pec:RIETI@POSTACERT.INAIL.IT

Spett.le
AZIENDA U.S.L. RIETI
asl.rieti@pec.it

RIETI, 17/02/2023

Codice fiscale:

0	0	8	2	1	1	8	0	5	7	7				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. 3635108/80

Sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione 'Ditta' pervenuta il 06/02/2023 abbiamo provveduto a:

Istituire	
	All'interno della PAT n° 92909789 e della polizza: <ul style="list-style-type: none">• Apparecchi RX :<ul style="list-style-type: none">◦ Un nuovo apparecchio RX 0909-1015 con decorrenza dal 15/02/2023
	All'interno della PAT n° 92909760 e della polizza:

Cessare	
	All'interno della PAT n° 92909760 e della polizza: <ul style="list-style-type: none">• Apparecchi RX :<ul style="list-style-type: none">◦ L'apparecchio RX 0909-1015 con decorrenza dal 15/02/2023

Nei rispettivi allegati sono riportate le variazioni effettuate.

Sede Inail : come contattarla

La Sede INAIL competente, individuata in relazione all'ubicazione della sede legale dell'azienda, è quella di RIETI Codice Sede 24300
- Indirizzo: V.LE MATTEUCCI, 6
- Telefono: 0746/2831
- Indirizzo di posta elettronica: rieti@inail.it
Contact Center Inail: 06.6001

Potrà inoltre trovare le Informazioni di carattere generale sull'assicurazione INAIL e gli orari aggiornati di apertura al pubblico delle Sedi territoriali, nel sito www.inail.it.

Il provvedimento è stato emesso con pratica n 57173086 dalla Sede di RIETI, V.LE MATTEUCCI 6, numero di telefono 0746/2831, ed indirizzo di posta elettronica rieti@inail.it.

Importo dovuto

L'importo dovuto per l'assicurazione è di € 61,79 come risulta dal riepilogo.

Termini e modalità di pagamento

I pagamenti dei premi dovranno essere effettuati alle scadenze previste nel seguente prospetto a partire dal 17/04/2023 compilando la sezione INAIL del modello F24.

DETTAGLIO PREMI RICHIESTI PER ANNO		
Richiesta	Importo dovuto	Scadenza
110289	-618,03	16/02/2023
110290	679,82	17/04/2023

I codici per eseguire i versamenti sono indicati nel fac-simile che segue.

(FAC-SIMILE MOD. F24)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI										
	CODICE SEDE	CODICE DITTA	C.C.	NUMERO DI RIFERIMENTO	CAUSALE	IMPORTI A DEBITO VERSATI	IMPORTI A CREDITO COMPENSATI			
INAIL	24300	3635108	80	110289	P	0,00	618,03			
INAIL	24300	3635108	80	110290	P	679,82	0,00			
Totale I						679,82	L	618,03	+/-	SALDO (I-L)
								+		61,79

(FAC-SIMILE MOD. F24 EP)

Il modello di pagamento F24 EP, esclusivamente telematico, deve essere utilizzato dagli enti e dalle amministrazioni dello stato che rientrano nel sistema di tesoreria unica.

SEZIONE	CODICE TRIBUTI/ CAUSALE	CODICE	ESTREMI IDENTIFICATIVI	RIFERIMENTO A	RIFERIMENTO B	IMPORTI A DEBITO VERSATI	
N	110289	24300	3635108	P			
N	110290	24300	3635108	P			
SALDO FINALE						EURO +	

Rateazione

Il versamento può essere effettuato anche in forma rateale. La rateazione deve essere richiesta alla Sede INAIL competente su indicata (art.2, comma 11, D.L. n. 338/1989).

Ricorsi

Avverso i provvedimenti dell'Inail riguardanti l'applicazione delle Tariffe dei premi, compresi i provvedimenti di inquadramento nelle gestioni tariffarie adottati direttamente dall'Inail e di decorrenza dell'inquadramento disposto dall'Inps, il datore di lavoro può presentare, con modalità telematica, entro il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati, previsto dagli articoli 45 e seguenti del Testo Unico 30 giugno 1965 n.1124 e dall'articolo 4 del DPR n. 314/2001:

- **ricorso al Presidente** dell'Inail, per il tramite della Direzione regionale territorialmente competente, ovvero,
- **opposizione alla Sede Inail** territorialmente competente, in ragione della sede legale della ditta.

L'efficacia sospensiva, prevista dall'articolo 45, comma 2, del Testo Unico, opera per i provvedimenti impugnati con ricorso al Presidente o con opposizione alla Sede presentati nel termine dei 30 giorni.

Aziende soggette all'inquadramento disposto dall'Inps:

L'Inail adotta la classificazione aziendale individuata dall'Inps, ai sensi dell'art.49, comma1, lettera e, della Legge 88/1989.

Il datore di lavoro dovrà indirizzare eventuali contestazioni su tale classificazione direttamente all'Inps, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente per tali ricorsi.

Per le controversie riguardanti i premi speciali unitari, disciplinati dagli articoli 42 e 39 del Testo Unico, ad eccezione dei premi speciali artigiani che ricadono nell'ambito di applicazione delle Tariffe dei premi, il ricorso può essere presentato innanzi:

- **all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.**

Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento. La legenda che chiarisce la terminologia adottata nel presente provvedimento è disponibile sul sito www.inail.it.

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
AGNESE PAOLUCCI

Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235

Riferimenti normativi

Regio Decreto 28/10/1940 n. 1443 "Codice di procedura civile".

D.P.R. 30/06/65 n. 1124, Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Legge 9/03/1989 n. 88 "Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale e dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".

D.L. 9/10/1989 n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7/12/1989 n. 389 "Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati".

Decreto Legislativo 38 del 23 febbraio 2000.

Decreto ministeriale 12 dicembre 2000- Nuove Tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività" e relative Modalità di applicazione.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 14 maggio 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso la tariffa dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni".

Decreto Legislativo n. 124 del 23 aprile 2004, "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30", articolo 11, come modificato dall'articolo 38 della legge n. 183 del 4 novembre 2010.

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019- Nuove Tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività" e relative Modalità di applicazione.

Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019 -Nuova Tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione.

Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019-Nuova Tariffa dei premi della gestione Navigazione.

POLIZZA APPARECCHI RX

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO

MODALITA' DI CALCOLO DEL PREMIO

L'importo del premio speciale unitario per gli apparecchi radiologici è impostato su un sistema tabellare che comprende premi speciali annui per singolo apparecchio, fissati con decreto ministeriale, diversificati in relazione alla tipologia degli apparecchi (diagnostica o terapia) ed al luogo dove sono installati e funzionano (ospedali, cliniche ecc). Si precisa che nel caso di unica centrale che permetta l'uso contemporaneo di più apparati radiogeni, il premio viene calcolato per il numero degli apparati stessi. Non influisce nel calcolo del premio il numero delle persone addette all'uso né la loro retribuzione.

L'importo ottenuto va maggiorato dell'1% (addizionale ANMIL).

DECORRENZA

L'assicurazione decorre dal 15/02/2023.

Periodo assicurativo		Matricola	Tipologia apparecchio	Struttura di installazione	Premio dovuto per apparecchiatura
Dal	Al				
15/02/2023		0909-1015	A1	App. di diagnostica Case di cura, enti, osped. e strut.univ.	793,45

POLIZZA APPARECCHI RX

CESSAZIONE APPARECCHIO RX

Dal	Matricola	Tipologia apparecchio
15/02/2023	0909-1015	A1

POLIZZA RADIOLOGI

RIDUZIONE LEGGE n 147/2013

Periodo		Importo riduzione	IGM	IGA	Istanza I/P L.147/2013	Riduzione legge 147/2013 (%)
Dal	Al					
01/01/2023	14/02/2023	804,43	0,12	0,00	N	15,17
15/02/2023	31/12/2023	4.142,54	0,12	0,00	N	15,17

Riduzione legge 147/2013

L'art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha stabilito la riduzione dei premi assicurativi a decorrere dal 2014 in relazione all'andamento infortunistico. In proposito per la polizza speciale istituita da oltre un biennio, la riduzione spetta se l'indice di gravità aziendale (IGA) è uguale o inferiore all'indice di gravità medio (IGM). In caso di polizza istituita da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio legge 147/2013 con il MODULO OT20.

La riduzione non spetta se per la polizza l'indice di gravità aziendale (IGA) è maggiore dell'indice di gravità medio (IGM) oppure la polizza è istituita da meno di un biennio e non risulta presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio con il MODULO OT20.

Se sussistono i requisiti per l'applicazione della riduzione il campo è valorizzato con l'indicazione della misura percentuale. Se non sussistono i requisiti il campo non è valorizzato.

IGM

Indica l'Indice di Gravità Medio calcolato in base alla norma UNI 7249 per la polizza a livello nazionale. Viene valorizzato solo nel caso in cui la polizza sia istituita da oltre un biennio.

IGA

Indica l'Indice di Gravità Aziendale calcolato in base alla norma UNI 7249 per la polizza a livello aziendale. Viene valorizzato solo nel caso in cui la polizza sia istituita da oltre un biennio.

Istanza I/P L. 147/2013

Indica che è stata presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio ai sensi della legge 147/2013 con il MODULO OT20.

POLIZZA RADIOLOGI

RIDUZIONE LEGGE n 147/2013

Periodo		Importo riduzione	IGM	IGA	Istanza I/P L.147/2013	Riduzione legge 147/2013 (%)
Dal	Al					
01/01/2023	14/02/2023	87,54	0,12	0,00	N	15,17
15/02/2023	31/12/2023	328,28	0,12	0,00	N	15,17

Riduzione legge 147/2013

L'art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha stabilito la riduzione dei premi assicurativi a decorrere dal 2014 in relazione all'andamento infortunistico. In proposito per la polizza speciale istituita da oltre un biennio, la riduzione spetta se l'indice di gravità aziendale (IGA) è uguale o inferiore all'indice di gravità medio (IGM). In caso di polizza istituita da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio legge 147/2013 con il MODULO OT20.

La riduzione non spetta se per la polizza l'indice di gravità aziendale (IGA) è maggiore dell'indice di gravità medio (IGM) oppure la polizza è istituita da meno di un biennio e non risulta presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio con il MODULO OT20.

Se sussistono i requisiti per l'applicazione della riduzione il campo è valorizzato con l'indicazione della misura percentuale. Se non sussistono i requisiti il campo non è valorizzato.

IGM

Indica l'Indice di Gravità Medio calcolato in base alla norma UNI 7249 per la polizza a livello nazionale. Viene valorizzato solo nel caso in cui la polizza sia istituita da oltre un biennio.

IGA

Indica l'Indice di Gravità Aziendale calcolato in base alla norma UNI 7249 per la polizza a livello aziendale. Viene valorizzato solo nel caso in cui la polizza sia istituita da oltre un biennio.

Istanza I/P L. 147/2013

Indica che è stata presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio ai sensi della legge 147/2013 con il MODULO OT20.

PAT N. 92909789**RIEPILOGO IMPORTI CALCOLATI****POLIZZA APPARECCHI RX**

PREMIO							
Titolo	Dal	Al	Infortuni	Sil/asb	Addizionale Fondo amianto	Anmil	Importo calcolato
110904	01/01/2023	31/12/2023	673,09	0,00	0,00	6,73	679,82

PAT N. 92909760**RIEPILOGO IMPORTI CALCOLATI****POLIZZA APPARECCHI RX**

PREMIO							
Titolo	Dal	Al	Infortuni	Sil/asb	Addizionale Fondo amianto	Anmil	Importo calcolato
110903	01/01/2023	31/12/2023	-611,91	0,00	0,00	-6,12	-618,03

DETTAGLIO PREMI RICHIESTI PER ANNO

Pat	Anno	Tipo polizza	Premio precedente	Premio integrazione	Premio attuale
92909760	2023	Apparecchi RX	2.966,46	-618,03	2.348,43
92909789	2023	Apparecchi RX	27.260,07	679,82	27.939,89